

## **COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) PAGNONI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) STEFANELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) D'ANGELO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ENRICO CAMILLERI

Seduta del 30/11/2017

## **FATTO**

Il ricorrente rappresenta di aver ottenuto dall'intermediario, in data 24/06/2014, un prestito personale. Successivamente, stanti le difficoltà nel rimborsare il prestito alle condizioni previste, le parti procedevano ad una rinegoziazione, che si concludeva con un nuovo contratto stipulato il 16/09/2015, in cui si stabiliva che l'estinzione del debito sarebbe avvenuta tramite 120 rate mensili di € 150,00 ciascuna, rappresentate da effetti cambiari in scadenza dal 10/01/2016 al 10/12/2025, rilasciati dal ricorrente all'ordine dell'intermediario. Gli effetti cambiari sono stati puntualmente pagati ad ogni scadenza. Successivamente, nel maggio 2016 l'intermediario procedeva a segnalare il ricorrente "a

sofferenza" presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nonostante il regolare pagamento e l'assenza di ogni preventiva comunicazione a riguardo.

Lamenta l'illegittimità di tale segnalazione sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo sostanziale.

Sotto il primo profilo, per violazione dell'obbligo di preavviso del cliente, previsto dall'art. 125, comma 3, TUB, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/2011 (cap. II, sez. II, § 1.5) e dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati. Lo stesso intermediario ammette, nella risposta al reclamo, di aver informato il cliente con lettera del giugno 2016.

Sotto il secondo profilo, ricorda che la segnalazione a sofferenza, ai sensi della Circolare n. 139/2011 (cap. II, sez. 2, § 5) e della costante giurisprudenza dell'Arbitro ed ordinaria,



presuppone la sussistenza di uno stato di insolvenza o di una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica sostanzialmente equiparabile con l'insolvenza, il che implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.

Nel caso di specie, la situazione finanziaria del ricorrente non era e non è tale da giustificare una classificazione a sofferenza, in quanto non ricorre alcuna incapacità cronica del ricorrente di far fronte alla propria esposizione, come conferma del resto il pagamento del tutto regolare degli effetti cambiari citati. Ciò del resto è implicitamente confermato dall'intermediario, il quale ha accettato di addivenire all'accordo del settembre 2015 senza pretendere alcuna garanzia reale o personale. E del resto, nel riscontrare il reclamo, l'intermediario ebbe ad affermare che l'accordo del 2015 permette al ricorrente «di effettuare i pagamenti in maniera più consona alle sue capacità di rientro». La solvibilità del ricorrente è poi confermata fattualmente dal regolare pagamento delle rate, di modo che, come dichiara l'intermediario nella propria missiva del 10/11/2016, «non vi è dubbio circa la recente solvibilità» del cliente.

Il ricorrente, infine, premesso di essere titolare di una ditta individuale, chiede il risarcimento del danno derivante dalla lesione della propria immagine di corretto pagatore e quindi della propria reputazione economica, ossia della affidabilità commerciale. A riguardo, rappresenta di essere incorso, dopo la segnalazione, in difficoltà di accesso al credito e di aver subito ripercussioni negative sul piano della propria reputazione. Tutte circostanze che possono considerarsi presuntivamente dimostrate, in quanto rientranti nella sfera del fatto notorio (richiama Coll. Roma, n. 688/15).

Regolarmente costituitosi, l'intermediario eccepisce la legittimità del proprio operato. Rappresenta che il resistente ha fatto registrare dei ritardi in relazione all'originario finanziamento stipulato nel giugno 2014; ciò ha determinato l'esperimento delle ordinarie attività volte al recupero del credito, compreso l'invio di informativa sulle rate impagate e del preavviso di segnalazione. Persistendo la morosità, il 28/08/2015 è stata emessa la DBT (decadenza dal beneficio del termine). Lo stato di sofferenza così determinatosi non si è dunque instaurato per un mero ritardo, trattandosi invece del mancato pagamento di diverse rate consecutive; né tale stato «può cambiare e riabilitare la posizione malgrado l'accordo e il comunque odierno regolare andamento dei versamenti così come concordati».

Osserva come l'informativa preventiva relativa alla prima classificazione negativa in Centrale dei Rischi venne inviata regolarmente in data 18/03/2015, tramite modalità "Formula Certa", che è stata più volte ritenuta dall'Arbitro idonea a dimostrare l'avvenuta consegna.

Ad ogni buon conto, ricorda che, per quanto attiene alla Centrale dei Rischi, la mancata informativa non è causa di invalidità della segnalazione. In particolare, l'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta succitato non si applica in relazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, stante la natura pubblicistica dell'istituto.

Quanto al risarcimento del danno, osserva che, fermo l'onere di prova a carico del ricorrente, la scorrettezza del comportamento dell'intermediario non è sufficiente a fondare un credito risarcitorio, dovendosi invece riscontrare l'effettiva sussistenza di un danno. Nel caso di specie, non è riscontrabile un danno patrimoniale, avendo il cliente versato un importo inferiore alle obbligazioni contrattuali assunte. In relazione al danno non patrimoniale, richiama la giurisprudenza ABF che ne esclude la risarcibilità quando non sussistono elementi atti a convincere che il ricorrente goda della reputazione di buon pagatore.



Il ricorrente, in sede di repliche, nega di aver mai ricevuto la comunicazione di preavviso del 18/03/2015 e che la prova offerta dall'intermediario consiste in un mero file excel facente riferimento ad un presunta spedizione; documento modificabile a piacimento in qualsiasi momento.

L'intermediario, in sede di controrepliche, ribadisce che, in ogni caso, si configura nel caso di specie un mero obbligo di informativa contestuale, ma non di preavviso, di modo che non è richiesto che la comunicazione sia anteriore alla segnalazione a sofferenza e, comunque, essa non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, la sua assenza determinando, tutt'al più, un obbligo risarcitorio. La comunicazione di DBT, comunque, risulta essere stata regolarmente consegnata in data 07/09/15.

Inoltre, la segnalazione è avvenuta solo nel maggio 2016 in quanto solo a partire da tale data all'intermediario in questione è stato imposto l'obbligo di segnalazione alla CR.

Ribadisce che i ritardi accumulati dal ricorrente non fossero di lieve entità, tanto che si è giunti all'emissione della già ricordata decadenza dal beneficio del termine (DBT).

Né il fatto che il ricorrente stia correttamente adempiendo all'accordo raggiunto per il rientro rateale dell'intera esposizione debitoria dichiarata con la DBT rende illegittima la segnalazione; infatti, la giurisprudenza ABF ha chiarito che «l'intermediario, anche quando addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione» (Collegio di Napoli, n. 6484/2015).

Il ricorrente chiede che il Collegio voglia:

- (i) dichiarare illegittima la segnalazione alla Centrale dei Rischi effettuata dall'intermediario in danno del ricorrente;
- (ii) per l'effetto, condannare l'intermediario a porre in essere le azioni necessarie per la cancellazione della segnalazione contestata, ove ancora esistente;
- (iii) condannare l'intermediario al risarcimento dei danni patiti e patiendi, da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- (iv) con vittoria di spese, competenze ed onorari.

La resistente chiede di respingere il ricorso.

## **DIRITTO**

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la pretesa illegittimità di una segnalazione a sofferenza presso Centrale dei Rischi, in quanto effettuata in carenza dei presupposti sostanziali per la stessa classificazione a sofferenza della posizione debitoria. Una preliminare censura, mossa dal ricorrente all'operato dell'intermediario, concerne la omissione di un preavviso di segnalazione. Mette nondimeno al riguardo osservare come, per costante giurisprudenza dell'Arbitro, il preavviso di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, 14° agg. del 29 aprile 2011, cap. II, sez. II, § 1.5, non è presupposto di legittimità delle segnalazioni in CR, ammontando ad oggetto di un mero obbligo la cui violazione assume rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio (ex multis, Coll. Roma, n. 260/16 e n. 5964/16; Coll. Napoli, n. 5488/15 e n. 6314/2016).

Quanto invece ai presupposti sostanziali di legittimità della segnalazione, è sempre il citato Cap.II, Sez. II § 1.5. della Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 (14° agg. del 29 aprile 2011) a prevedere che "L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito". In stretta aderenza a questa indicazione della normazione secondaria si è dunque consolidato l'indirizzo interpretativo dell'Arbitro, secondo cui "l'intermediario è tenuto ad



operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti" (cfr., ex plurimis, Collegio di Coordinamento, decisione n. 611/14).

Ebbene, dalle allegazioni delle parti risulta pacifico che il ricorrente abbia incontrato difficoltà nel rimborso del finanziamento stipulato nel giugno 2014.

È altresì pacifico che, nell'ottobre del 2015, le parti si fossero accordate onde permettere al cliente di effettuare i pagamenti in maniera più consona alle sue capacità di rientro. Tale accordo, da entrambe le parti qualificato come "transattivo" e la cui regolare esecuzione è incontroversa, prevede, secondo quanto affermato dall'intermediario in sede di risposta al reclamo, «il versamento di centoventi (120) cambiali da 150,00 cad. dal 10.01.2016 al 10.12.2025 e un ultimo maxi-effetto di € 3686,36 con scadenza 10/01/2026».

Senonché, la segnalazione in Centrale Rischi è avvenuta nel maggio 2016, ossia alcuni mesi dopo l'inizio dei pagamenti previsti dall'accordo transattivo, attuati come detto con regolarità.

Di più, poi, mette conto osservare come nella risposta al reclamo (datata novembre 2016), lo stesso intermediario abbia affermato non esservi dubbio circa "la recente solvibilità" del ricorrente", soggiungendo come "questa stessa capacità di adempiere ai propri impegni" non si fosse invece riscontrata in precedenza, con il che dunque confermando come il presupposto della segnalazione fosse in definitiva stato tratto giusto dal precedente rapporto obbligatorio, poi transatto.

Non può al riguardo sottacersi la circostanza che sia ancora la citata circolare della Banca d'Italia a prevedere che la valutazione dello stato di insolvenza debba essere compiuta al momento della segnalazione (cap. II, sez. 1, § 5: «[g]li intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni: [...] la posizione del cliente è in sofferenza»). Nel caso di specie, invece, la segnalazione a sofferenza è intervenuta ben 8 mesi dopo la transazione e non sembra essere stata preceduta da una valutazione, in tale momento, dello stato di sofferenza (del resto escluso dallo stesso intermediario), così da lasciare quindi evidenziare un chiaro tratto di illegittimità nell'operato dell'intermediario.

Nessuna evidenza probatoria supporta, invece, la spiegata domanda risarcitoria, la quale non può pertanto essere accolta.

## P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità della segnalazione contestata e dispone che l'intermediario provveda alla sua cancellazione. Respinge il ricorso per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS